Elaborazione distribution and commercial use strictly prohibited



Procedura per la gestione del registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e/o a Informazioni Privilegiate

(Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 12 novembre 2026)

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

PREMESSA

La presente procedura (la "**Procedura**") è adottata da Orsero S.p.A. (l'"**Emittente**", la "**Società**" o "**Orsero**") in attuazione dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (*Market Abuse Regulation*) ("**MAR**") il quale stabilisce l'obbligo per gli "*emittenti o le persone che agiscono a nome o per conto loro*" di redigere, gestire e aggiornare un registro (il "**Registro**") delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate così come definite dall'articolo 7 MAR (le "**Informazioni Privilegiate**") riguardanti l'Emittente e le società da essa controllate.

La presente Procedura è stata da ultimo aggiornata con delibera del Consiglio di Amministrazione di Orsero S.p.A. del 12 novembre 2026. Le modifiche e/o integrazioni entrano in vigore il giorno della pubblicazione della Procedura sul sito internet della Società, ovvero nel giorno diversamente previsto da norme di legge o di regolamento o da delibera del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di urgenza, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero dal Vice Presidente ovvero dall'Amministratore Delegato.

Per "*informazione privilegiata*", si intende ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 della MAR "*un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati*"[1] (l'"**Informazione Privilegiata**").

Per "*informazione rilevante*" si intende la singola informazione che rientra nei tipi di informazioni che l'Emittente ritiene rilevanti e che, sempre a giudizio dell'Emittente, risulta effettivamente rilevante in quanto può – in un secondo, anche prossimo, momento – assumere natura privilegiata (l'"**Informazione Rilevante**").

La gestione e la comunicazione all'esterno delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate riguardanti l'Emittente, e le società da essa controllate, è disciplinata dalla "*Procedura per la gestione interna delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate e la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate*" adottata dalla Società e disponibile sul sito *internet* di Orsero, all'indirizzo www.orserogroup.com, sezione "*Governance / Codice Etico e Procedure Societarie*" ("**Procedura IR e IP**").

---

[1] Si precisa che, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, MAR un'informazione è di "carattere preciso" se "*fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso*". Pertanto, è necessario iscrivere nel Registro le persone che hanno accesso a un'informazione privilegiata relativa sia a eventi o complessi di circostanze già verificatisi, sia a eventi o complessi di circostanze che si può ragionevolmente ritenere possano prodursi o realizzarsi, il tutto come meglio precisato nella procedura denominata "*Procedura per la comunicazione al pubblico di*

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Ai fini della presente procedura (la "**Procedura**"), si è tenuto conto del seguente quadro normativo:

- il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (*Market Abuse Regulation* – di seguito "**MAR**");
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1291 della Commissione Europea del 12 giugno 2026 (l'"**ITS 1291**");
- le Linee Guida n. 1/2017 in materia di "*Gestione delle Informazioni Privilegiate*" adottate da Consob in data 13 ottobre 2017 (le "**Linee Guida**").

La presente Procedura deve essere applicata e interpretata in conformità agli orientamenti dell'ESMA - *European Securities and Markets Authority* (ivi incluse le *Questions and Answers on the Market Abuse Regulation*, predisposte e aggiornate dalla medesima ESMA, nell'ultima versione messa a disposizione sul proprio sito istituzionale) e di Consob, per quanto di rispettiva competenza.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

1. OBBLIGHI RELATIVI AL REGISTRO

1.1 Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, MAR, l'Emittente:

(a) redige la RIL, in conformità a quanto raccomandato dalle Linee Guida, e il Registro Insider, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 MAR e dall'ITS 1291, nonché tenuto conto delle Linee Guida (la RIL e il Registro Insider, congiuntamente, i "**Registri**"); i Registri sono tenuti su un supporto elettronico, tale da garantire in ogni momento la riservatezza e l'esattezza delle informazioni ivi contenute, nonché l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti, e in un formato compatibile e conforme all'Allegato I dell'ITS 1291[1];

(b) aggiorna tempestivamente i Registri ai sensi dell'articolo 3 della presente Procedura; e

(c) trasmette il Registro all'Autorità competente non appena possibile dietro sua richiesta.

1.2 Devono essere iscritti nella RIL e nel Registro Insider Registro tutti coloro: (*i*) che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e a Informazioni Privilegiate (a seconda del caso); (*ii*) con i quali l'Emittente abbia un rapporto di collaborazione professionale (si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro) o che, comunque, nello svolgimento di determinati compiti, abbiano accesso alle predette informazioni (quali a esempio consulenti, contabili o agenzie di *rating* del credito).

2. ISTITUZIONE DEL REGISTRO

2.1 L'Emittente provvede a che i Registri siano suddivisi in sezioni distinte, una per ciascuna Informazione Rilevante o Informazione Privilegiata (a seconda del caso)[2] (la "**Sezione Singola**"). Di seguito per "**Informazione**" si intende, a seconda del caso, l'Informazione Rilevante, ove riferita alla RIL, ovvero l'Informazione Privilegiata, ove riferita al Registro Insider

2.2 Ogni volta che è individuata una nuova Informazione è aggiunta una nuova e apposita Sezione Singola al relativo Registro, la quale Sezione Singola riporta soltanto i dati delle persone aventi accesso all'Informazione contemplata nella sezione medesima. Nel caso in cui si tratti di una specifica Informazione Rilevante che sia stata poi qualificata come Informazione Privilegiata, il Soggetto Preposto provvede altresì alla tempestiva chiusura della sezione di riferimento della RIL.

2.3 Ove (i) una specifica Informazione Rilevante in precedenza individuata, abbia perduto la sua natura rilevante, oppure (ii) un'Informazione Privilegiata sia stata comunicata al pubblico, ovvero abbia comunque perduto la sua natura privilegiata, il Soggetto Preposto (come definito al successivo articolo 3.1) provvede a chiudere l'apposita Sezione Singola relativa all'Informazione, informando i soggetti interessati, il tutto come meglio specificato nella Procedura IR e IP.

2.4 Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 2.5, i soggetti da iscrivere nella Sezione Singola, ovvero da rimuovere dalla stessa, sono individuati dal Soggetto Preposto (come definito al successivo articolo 3.1) – sentito in via alternativa il Presidente o il Vice Presidente – il quale procede alla tempestiva iscrizione, ovvero rimozione, degli stessi nella Sezione Singola del Registro secondo l'ordinaria diligenza, il tutto come

---

[1] La "Funzione Gestione Informazioni Privilegiate" individuata nella Procedura IR e IP è responsabile della corretta tenuta della RIL.

[2] A titolo esemplificativo, sarà costituita un'apposita sezione per ciascun contratto, progetto, evento aziendale o finanziario, pubblicazione del bilancio o annuncio di utili inferiori alle attese, etc.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

meglio precisato al successivo articolo 3 della Procedura.

Resta in ogni caso inteso che:

- sono iscritti nella RIL i soggetti appartenenti alle funzioni o unità organizzative individuate dall'Emittente (i.e. le c.d. "Funzioni Competenti" di cui alla Procedura IR e IP) coinvolti, a vario titolo, nella trattazione della specifica Informazione Rilevante o comunque a conoscenza della stessa;
- nel caso in cui si tratti di una specifica Informazione Rilevante che sia stata poi qualificata come Informazione Privilegiata, saranno inizialmente iscritte nella Sezione Singola del Registro Insider le persone iscritte nella RIL, ove abbiano effettivamente accesso all'Informazione Privilegiata, nonché le ulteriori persone che, nel caso concreto, abbiano accesso all'Informazione Privilegiata.

2.5 L'Emittente può decidere di aggiungere al Registro Insider una sezione supplementare (la "**Sezione Permanente**"), nella quale, ove istituita, andranno inseriti i dati delle persone che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate (i "**Titolari di Accesso Permanente**" e, congiuntamente ai soggetti iscritti nella Sezione Singola, i "**Soggetti Iscritti**"). Resta inteso che l'istituzione della Sezione Permanente è un'opzione (e non un obbligo) dell'Emittente e che in tale sezione va in ogni caso iscritto un numero limitato di soggetti. I dati dei Titolari di Accesso Permanente riportati nella Sezione Permanente non sono indicati nelle Sezioni Singole del Registro Insider.

Ai fini della presente Procedura, si considerano da iscrivere nella Sezione Permanente, ove istituita dall'Emittente, i soggetti indicati nell'Allegato "A". Eventuali ulteriori Titolari di Accesso Permanente da iscrivere nella Sezione Permanente, ovvero da rimuovere dalla stessa, sono individuati dal Consiglio di Amministrazione o, in casi di urgenza, dal Soggetto Preposto d'intesa con il Presidente ovvero con il Vice Presidente con informativa al Consiglio di Amministrazione alla prima occasione utile. I nominativi dei Titolari di Accesso Permanente da iscrivere, ovvero, a seconda del caso, da rimuovere, sono comunicati al Soggetto Preposto, il quale procede alla tempestiva iscrizione degli stessi nella Sezione Permanente del Registro secondo l'ordinaria diligenza, il tutto come meglio precisato al successivo articolo 3 della Procedura.

2.6 I Soggetti Iscritti devono a loro volta individuare, per quanto a loro conoscenza: (a) quali ulteriori persone, all'interno della propria struttura e/o funzione aziendale all'interno dell'Emittente o delle società da essa controllate (ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 58/1998 e s.m.i.), e (b) i soggetti terzi che hanno un rapporto di collaborazione con l'Emittente (ad esempio, la società di revisione e/o i consulenti legali, fiscali, *advisor*, etc.) che possono avere accesso ad un'Informazione (o abbiano cessato di aver accesso alla stessa).

Qualora una persona giuridica agisca a nome o per conto della Società ("fornitore terzo di servizi"), la Società è tenuta a includere nei Registri i dati di una sola persona fisica che agisce in qualità di persona di contatto di tale fornitore terzo di servizi.

2.7 I Soggetti Iscritti comunicano, ai sensi del successivo articolo 3.4, i nominativi dei soggetti individuati ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 2.6 al Soggetto Preposto (come definito al successivo articolo 3.1), il quale, accertato - sentito in via alternativa il Presidente o il Vice Presidente - che tali soggetti debbano essere effettivamente iscritti nel Registro, procede al tempestivo aggiornamento del Registro medesimo secondo l'ordinaria diligenza, il tutto come meglio precisato al successivo articolo 3 della Procedura.

3. TENUTA, CONSERVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

3.1 L'Amministratore Delegato e CEO dell'Emittente (il "**Soggetto Preposto**") cura la tenuta del Registro, provvedendo, sentito il Presidente, ovvero il Vice Presidente, ove previsto dalla presente Procedura o comunque ove ne ravvisi l'opportunità, alle iscrizioni e ai relativi aggiornamenti sulla base delle informazioni ricevute anche dai Soggetti Iscritti secondo quanto previsto al precedente articolo 2 e ne effettua il monitoraggio. Resta inteso che, ai fini delle attività previste dalla presente Procedura il Soggetto Preposto può avvalersi della Funzione Affari Legali e Societari della Società e che, qualora nella tenuta ed aggiornamento dei Registri, il Soggetto Preposto sia coadiuvato da un soggetto terzo rispetto all'Emittente, quest'ultima rimane pienamente responsabile degli obblighi di cui alla presente Procedura.

Infine, resta inteso che i Soggetti Iscritti sono responsabili della qualità delle informazioni comunicate al Soggetto Preposto e sono tenuti ad assicurarne la completezza e il tempestivo aggiornamento.

3.2 I Registri devono essere aggiornati tempestivamente al verificarsi dei seguenti eventi:

(i) interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di un Soggetto Iscritto;

(ii) vi è una nuova persona che deve essere iscritta nella RIL o nel Registro Insider in quanto ha accesso, a seconda del caso, a un'Informazione Rilevante o a un'Informazione Privilegiata;

(iii) il Soggetto Iscritto non ha più accesso all'Informazione.

Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento medesimo.

3.3 I dati relativi ai Soggetti Iscritti nel Registro sono conservati per cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

3.4 Le comunicazioni dei Soggetti Iscritti al Soggetto Preposto e relative alle iscrizioni nella, ovvero alle rimozioni dai Registri (ai sensi del precedente articolo 2) sono inviate in forma scritta a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo orsero@legalmail.it ovvero a mezzo di posta elettronica all'indirizzo matteo_colombini@orserogroup.it ovvero mediante raccomandata A.R. alla sede della Società all'attenzione del Soggetto Preposto Matteo Colombini, devono riportare tutte le informazioni necessarie per una corretta e completa iscrizione e aggiornamento della RIL o del Registro Insider (a seconda del caso) ai sensi della presente Procedura. Il Soggetto Preposto provvede a riportare le informazioni ricevute nel relativo Registro. Ove il Soggetto Preposto riscontri la mancanza di uno o più dati, provvede a contattare i Soggetti Iscritti, i quali avranno cura di comunicare tempestivamente i dati mancanti.

3.5 L'iscrizione nel Registro e ogni eventuale aggiornamento successivo (ivi inclusa la cancellazione) sono comunicati dal Soggetto Preposto all'interessato tempestivamente e comunque entro e non oltre 3 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento. A tal fine, il Soggetto Preposto consegna ai Soggetti Iscritti o trasmette ai medesimi (tramite la piattaforma di gestione dei Registri ovvero tramite posta elettronica) apposita comunicazione, mediante la quale viene, tra l'altro, fornita informativa agli stessi in merito: (i) all'avvenuta iscrizione nei Registri, nonché (ii) alla necessità di garantire la riservatezza dell'Informazione e al rispetto delle disposizioni della Procedura IR e IP. In occasione delle iscrizioni nel Registro Insider, con la medesima comunicazione, viene altresì fornita ai Soggetti Iscritti informativa riguardo agli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dalla MAR, dalla relativa disciplina di attuazione e dalla presente Procedura e alle sanzioni applicabili in caso di loro violazione. Alla predetta comunicazione sarà allegata copia dell'informativa al trattamento dei dati personali (ove

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

non già trasmessa al singolo Soggetto Iscritto). I Soggetti Iscritti sono tenuti a rispondere tempestivamente alla predetta comunicazione per presa d'atto e a fornire al Soggetto Preposto, per quanto di loro competenza, i dati riportati in dettaglio nell'articolo 4.1, lett. (B) della Procedura."

4. CONTENUTO DELLE ISCRIZIONI NEI REGISTRI E DEI RELATIVI AGGIORNAMENTI

4.1 Il Soggetto Preposto iscrive nei Registri le seguenti informazioni:

(A) data e ora di creazione della sezione, per tale intendendosi la data e l'ora in cui è stata identificata, rispettivamente, l'Informazione Rilevante o l'Informazione Privilegiata;

(B) per ciascun Soggetto Iscritto:

(i) data e ora di iscrizione della persona nel Registro e data e ora in cui il Soggetto Iscritto ha avuto accesso all'Informazione Privilegiata;

(ii) identità della persona che ha accesso all'Informazione e, in particolare, il nome, il cognome[3], il numero di telefono professionale (diretto fisso e mobile), il numero di identificazione nazionale (ad. es. codice fiscale se applicabile o altrimenti la data di nascita), l'indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni relative alla Procedura;

(iii) funzione e motivo per cui la persona è iscritta[4];

(iv) data e ora di ogni aggiornamento delle informazioni già inserite nei Registri;

(v) data e ora in cui il Soggetto Iscritto ha cessato di avere accesso all'Informazione.

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

5.1 Per le finalità di cui alla presente Procedura, l'Emittente può essere tenuta a trattare determinati dati personali dei Soggetti Iscritti. Tali soggetti sono pertanto tenuti a prendere visione dell'informativa al trattamento consegnata con la comunicazione di cui all'articolo 3.5. I dati personali forniti saranno trattati, da parte dell'Emittente ovvero di responsabili e/o incaricati dalla stessa designati, ai sensi e nei termini del Regolamento (UE) n. 679/2016 ("**GDPR**") e successive modifiche, essendo i Soggetti Iscritti edotti dei contenuti della predetta informativa e, in particolare, di quanto segue:

(a) la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

(b) la natura obbligatoria del conferimento dei dati;

(c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;

(d) i diritti di cui all'articolo 15 del GDPR;

(e) il nome e cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare nonché del responsabile:

- titolare: Orsero S.p.A., con sede legale in Milano, Via Vezza d'Oglio n. 7;
- responsabile: Raffaella Orsero, presso Orsero S.p.A – Via Vezza d'Oglio n. 7

[3] Nel caso di fornitori terzi di servizi, il/i nome/i e il/i cognome/i della persona fisica che funge da persona di contatto per il fornitore terzo di servizi.

[4] Ruolo, funzione e il motivo dell'inserimento, compreso il nome e l'indirizzo della società nel caso di fornitori terzi di servizi.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

– Milano.

5.2 Con la consegna al Soggetto Preposto della comunicazione di cui all'articolo 3.5 debitamente sottoscritta da parte del Soggetto Iscritto, si reputano validamente forniti i dati personali.

6. MODIFICHE E INTEGRAZIONI

6.1 Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.

6.2 Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da Autorità di Vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero del Vice Presidente ovvero dell'Amministratore Delegato, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

* * *

Allegati:

– Allegato "A": Titolari di accesso permanente

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

ALLEGATO A

TITOLARI DI ACCESSO PERMANENTE

Ai fini della presente Procedura, si considerano da iscrivere nella Sezione Permanente di cui all'art. 2.5, ove istituita dalla Società, i soggetti che rivestono nell'Emittente le cariche o le funzioni di seguito indicate, nonché il relativo personale di segreteria:

(a) Presidente del Consiglio di Amministrazione;

(b) Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; e

(c) Amministratore Delegato - CEO;

(d) CFO – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

(e) Direttore Commerciale.